COMUNE DI LUZZI

PROVINCIA DI COSENZA

Ordinanza n° 18 del 05/02/2026

OGGETTO: **CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, PUBBLICHE, PRIVATE E PARITARIE, COMPRESI ASILI NIDO E LUDOTECA COMUNALE, RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUZZI PER IL GIORNO 6 FEBBRAIO 2026, IN SEGUITO AL MESSAGGIO ALLERTAMENTO UNIFICATO DELLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE - PROT. SIAR N. 99832 DEL 05.02.2026. LIVELLO DI ALLERTAMENTO ARANCIONE**

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), e in particolare gli artt. 50 e 54 che attribuiscono al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità;

VISTO il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile), che all'art. 12 individua il Sindaco quale Autorità comunale di protezione civile;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 139 attribuisce ai Sindaci la competenza ad emanare ordinanze di sospensione delle attività didattiche per casi gravi e urgenti;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 535 del 15 novembre 2017, recante "Direttiva relativa al Sistema di Allertamento regionale per il rischio meteo idrogeologico e idraulico in Calabria";

TENUTO CONTO del messaggio di allertamento unificato della Protezione Civile Regionale della Calabria prot. Siar n. 99832 del 05.02.2026, acquisito al protocollo comunale in data 05/02/2026 con n. 1473, con il quale è stato diramato un avviso di previsioni metereologiche avverse, ossia un livello di allertamento ARANCIONE (Criticità Elevata) fino alle ore 24:00 del 06/02/2026;

CONSIDERATO che le previsioni meteo segnalano possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi tali da costituire un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica;

CONSIDERATO quanto premesso è necessario attivare il COC dalle ore 19.00 del 05/02/2026 alle ore 24:00 del 06/02/2026, ai sensi dell'art.15, comma 3, legge n.225/1992;

RITENUTO necessario, in via precauzionale, limitare gli spostamenti della popolazione e interdire l'accesso a luoghi pubblici dove il rischio di caduta alberi o allagamenti è elevato, nonché prevenire disagi legati alla circolazione stradale e al trasporto scolastico;

DATO ATTO che, al fine di limitare al massimo gli spostamenti di persone e veicoli sul territorio cittadino a tutela e salvaguardia della popolazione, si rende necessaria la chiusura di tutte le scuole

di ogni ordine e grado, pubbliche, private e paritarie, compresi asili nido e ludoteca comunale, ricadenti nel territorio del Comune di Luzzi per il giorno 6 febbraio 2026;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI in particolare gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 5 agosto 2008 (incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 09 agosto 2008, n. 187;

ORDINA

LA CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, PUBBLICHE, PRIVATE E PARITARIE, COMPRESI ASILI NIDO E LUDOTECA COMUNALE, RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUZZI PER IL GIORNO 6 FEBBRAIO 2026, IN SEGUITO AL MESSAGGIO ALLERTAMENTO UNIFICATO DELLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE - PROT. SIAR N. 99832 DEL 05.02.2026. LIVELLO DI ALLERTAMENTO ARANCIONE

AVVISA

La cittadinanza tutta, al fine di prevenire situazioni di pericolo:

- Di non soggiornare o permanere in locali seminterrati o comunque posti al di sotto del livello stradale;
- Di non allontanarsi durante i fenomeni di precipitazione intensa e/o fenomeni temporaleschi dalle proprie abitazioni, se non per motivi strettamente necessari e con le cautele del caso;
- Di prestare la massima attenzione al passaggio in prossimità di impluvi o in zone depresse in prossimità dei reticoli idrografici, nonché alla possibile presenza sulla rete viaria di detriti, di rami o altri ostacoli che possono minare la sicurezza alla circolazione di veicoli o persone, che anche in assenza di precipitazioni il transito in prossimità dei deflussi nei corsi d'acqua può essere pericoloso.

DISPONE

- L'immediata Esecutività del presente provvedimento.
- Che la presente ordinanza venga pubblicata sull'Albo Pretorio online del Comune, accessibile dal portale web dell'Ente, e che copia della stessa, per opportuna conoscenza ovvero per le opportune determinazioni in merito, venga inviata a:

1) alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza;

2) ai Dirigenti Scolastici dell'Istituto Comprensivo di Luzzi e dell'Istituto di Istruzione Superiore "Enzo Siciliano" Bisignano – Luzzi;
3) alla Locale Stazione dei Carabinieri;
4) al Comando Polizia Municipale di Luzzi;
5) alle Ditte affidatarie del servizio trasporto scolastico e del servizio di refezione scolastica;

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento può essere proposto, per chiunque abbia interesse legittimo, ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. della Calabria, entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso, oppure ricorso straordinario, per chiunque abbia interesse legittimo e diritto soggettivo, innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco
Umberto Federico / ArubaPEC S.p.A.

Via San Giuseppe n° 41 – 87040 – Luzzi (CS) - Tel. 0984 541111
P.I. 80007890785 – C.F. 01080090788
www.comunediluzzi.it – Pec: protocollo@pec.comunediluzzi.it
Polizia Municipale: Via San Francesco 102 -tel. 0984541011